

PREVENZIONE DEI DISAGI PER IL MINORE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

Ad ogni modo nel 1989 la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, all'articolo 9, ha solennemente stabilito che «tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai loro genitori [e che] nessuno li può allontanare o separare a meno che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli».

I minorenni dunque dovrebbero essere separati dai loro genitori soltanto qualora tale intervento si rendesse assolutamente necessario per il preminente interesse dei minorenni stessi.

Negli ultimi anni la rilevanza del tema è divenuta tale da spingere l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad approvare le *Guidelines for the Alternative Care of Children*, con le quali si è sottolineata la centralità del «rapporto del minorenne con la sua famiglia, rapporto da preservare e tutelare [...], impegnando gli Stati a provvedere con ogni mezzo – finanziario, psicologico, organizzativo – sia per evitare che il minorenne debba uscire, sia per agevolarne il rientro qualora la separazione sia già avvenuta».

Già nel 2004 su questi temi si era espressa l'UNICEF, dedicando un intero capitolo - il ventesimo - dell'*Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* al tema dei bambini deprivati del loro ambiente familiare e precisando che l'inserimento di un minorenne in un istituto va inteso come *measure of last resort*.

Ad inizio 2013 la Commissione Europea ha emanato una *Raccomandazione* sulla tutela dei diritti dei minorenni con la quale chiede ai Paesi membri di insistere con azioni di supporto alle famiglie e con lo sviluppo di *cure alternative* sempre più incentrate su risposte attivabili lì dove il minorenne e la sua famiglia vivono, coinvolgendo le risorse formali e informali del territorio (*rispostecommunity-based*).

La legge Italiana 183/84 già nella sua esposizione del “Titolo Primo”, chiarisce i termini indispensabili e necessari che portano all'attuazione dell'oggetto stesso della legge:

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Appare chiaro che da tutti i punti di vista già esposti in precedenza (legislativo, psico-pedagogico, normativo) è necessario sviluppare una cultura di promozione della famiglia, con sostegni che vanno dalla nascita del bambino, alla sua formazione, al suo inserimento in contesti sociali educativi e formativi, all'accompagnamento ad una vita autonoma in modo che egli stesso sia capace di generare a sua volta contesti familiari positivi e sani. Fra gli studi dell'organizzazione mondiale della sanità si inserisce da un po' di tempo quello dedicato all'impatto economico che ha in generale la violenza sui bambini. Questi dati assumono una importanza rilevante sulle decisioni a carattere nazionale sulle politiche sociali e sulle logiche ad esse connesse. In questo quadri si inserisce un importante studio del Cismai (Coordinamento Italiano Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'Infanzia) "Tagliare sui bambini è davvero un risparmio?", che ha come obiettivo la stima dei costi che gravitano intorno alla persona che subisce maltrattamenti durante l'infanzia; a sommarsi ai danni fisici e psicologici anche ingenti somme monetarie destinate al recupero delle capacità residuali e al reperire strutture di sostegno ad un efficiente recupero della persona nella sua totalità. Di contro non possiamo non considerare che la prevenzione al maltrattamento ha altrettanti costi che si esprimono esclusivamente con carattere di potenzialità in futuri risparmi per le casse dello stato. Il risultato finale di questo studio vede la spesa di 13 miliardi di euro, pari a 0.84% del PIL nazionale versati in un anno tipo a causa di violenze e abusi contro l'infanzia.

I dati emersi dallo studio confermano la dimensione impressionante che il maltrattamento assume in termini di costi economici per il nostro Paese ogni anno. Ciò del resto dimostra come anche in Italia il maltrattamento dei bambini non possa più essere sottovalutato, contrariamente a quanto continua invece a suggerire l'assenza di un sistema di prevenzione del fenomeno, che ha ripercussioni finanziarie molto pesanti sulla spesa pubblica, non solo nel breve termine ma lungo tutto l'arco della vita della vittima.